

D.g.r. 3 marzo 2021 - n. XI/4373

Misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo (l.r. 9/2020) approvata con d.g.r. 4323 del 15 febbraio 2021 - Estensione alla mobilità lacuale e fluviale e ripartizione dotazione finanziaria

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- la Comunicazione COM(2016)860 final della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo, al Comitato delle Regioni e alla Banca Europea degli investimenti «Energia pulita per tutti gli europei», con la quale la Commissione Europea ha definito la propria strategia in materia di energia, ponendosi come obiettivo la massimizzazione del risparmio energetico ed il conseguimento della leadership mondiale nel campo delle energie rinnovabili, e proponendo l'implementazione di un pacchetto di norme per l'attuazione di tale strategia;
- la Direttiva UE 2018/410 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018 che modifica la direttiva 2003/87/UE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio;
- la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili alternativi e la Direttiva 2019/944/UE del 5 giugno 2019 che affronta la necessità di integrare l'elettromobilità con la rete di distribuzione elettrica presente sul territorio;
- la direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, con la quale la Commissione Europea ha definito l'obiettivo europeo di efficienza energetica al 2030, ed emanato misure volte al suo conseguimento;
- la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso delle fonti rinnovabili, che ha definito l'obiettivo europeo al 2030 per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili;
- il Regolamento 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, che stabilisce che ogni stato membro debba presentare un piano decennale integrato per l'energia ed il clima, che tenga conto delle cinque dimensioni dell'energia: «decarbonizzazione», «efficienza energetica», «sicurezza energetica», «mercato interno dell'energia», «ricerca, innovazione e competitività»;
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01) e, in particolare, l'art. 2 («Nozione di impresa e di attività economica»);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis», con particolare riferimento agli artt. 1 (Campo di applicazione), art. 2 (Definizioni, in particolare definizione di impresa unica ex art 2.2), art. 3 (Aiuti «de minimis»), art. 5.1 (Cumulo), art. 6 (Controllo);
- il Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 luglio 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 (relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato) per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti;
- il decreto ministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;

Visti:

- la l.r. 12 dicembre 2003 n. 26, che stabilisce le linee di indirizzo per la programmazione energetica regionale;
- la l.r. 11 dicembre 2006 n. 24 «Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente»;
- la l.r. 4 maggio 2020 n. 9 «Interventi per la ripresa economica»

così come modificata dalla l.r. 7 agosto 2020 nr. 18 e dalla l.r. 26 ottobre 2020 n. 21, ed in particolare l'art. 1, comma 10, che istituisce il fondo «Interventi per la ripresa economica»;

Richiamato:

- il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), pubblicato il 21 gennaio 2020;
- il Programma Regionale di Sviluppo della XI legislatura, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n.64 del 10 luglio 2018, ed in particolare la Missione 9 - «Sviluppo Sostenibile e Tutela del territorio e dell'Ambiente»;
- il Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), approvato con d.g.r. n. 590 del 6 settembre 2013 e aggiornato con d.g.r. n. 449 del 2 agosto 2018;
- il Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR), approvato con d.g.r. 3706 del 12 giugno 2015;
- il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT), approvato da con d.c.r. 1245/2016, e le «Linee guida per l'infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici» di cui alla dgr 4593 del 17 dicembre 2015;
- l'Atto di indirizzi ai sensi dell'art. 30 della l.r. 26/2003 per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente Clima (PREAC), la cui proposta è stata approvata dalla d.g.r. 3437 del 28 luglio 2020 e approvato dal Consiglio Regionale con d.c.r. n. XI/1445 del 24 novembre 2020;

Vista la d.g.r. 3531 del 5 agosto 2020, che ha provveduto a prelevare dal «Fondo interventi per la ripresa economica» di cui all'art. 10 della l.r. 9/2020 e smi allocando risorse sullo stato di previsione delle spese, e rilevato che tale provvedimento contempla in particolare uno stanziamento di 5.000.000 di euro sul capitolo 9.08.203.14476: «Contributi per investimenti ad amministrazioni pubbliche per reti di infrastrutture per la mobilità elettrica»;

Vista la d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021 che approva la misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo, a valere sulla l.r. 9/2020;

Visto che la misura di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021 prevede due linee di finanziamento:

- a) una per l'installazione di colonnine di ricarica elettrica destinate in via esclusiva al parco veicolare istituzionale dei soggetti pubblici e delle Amministrazioni pubbliche;
- b) una per i punti di ricarica destinati alla ricarica elettrica al pubblico, su aree pubbliche;

Vista la dotazione finanziaria di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021 pari a 2 milioni di euro per il 2021 e a 3 milioni di euro per il 2022 disponibile sul capitolo 9.08.203.14476;

Considerato di ripartire equamente tra le due linee di finanziamento le risorse disponibili nel seguente modo:

- per l'annualità 2021: 1 milione di euro per la linea di finanziamento a) e 1 milione di euro per la linea b);
- per l'annualità 2022: 1,5 milioni di euro per la linea di finanziamento a) e 1,5 milioni di euro per la linea b);

Ritenuto altresì di stabilire che, in caso di economie o mancata assegnazione dell'intera dotazione, le risorse destinate ad una linea saranno utilizzate sull'altra linea, per assegnazione completa o scorrimento della graduatoria di eventuali progetti ammessi e non finanziati;

Considerato che la misura di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021 è finalizzata a promuovere le reti di infrastrutture per la mobilità elettrica, non solo di tipo stradale ma anche per stimolare il diporto elettrico;

Ritenuto opportuno, pertanto, di includere tra gli interventi ammissibili anche l'acquisto e installazione di colonnine di ricarica elettrica per unità nautiche da diporto in ambito lacuale e fluviale, confermando l'esclusione di infrastrutture dedicate a mezzi del trasporto pubblico;

Ritenuto opportuno di stabilire che, ove l'installazione delle colonnine di ricarica elettrica per unità nautiche da diporto in ambito lacuale e fluviale ricadesse nella linea di finanziamento b), si applicherà il citato Regolamento UE 1407/2013 (de minimis);

Ritenuto di dare atto che le disposizioni attuative verranno definite con decreto del Dirigente dell'Unità Organizzativa Clima e Qualità dell'Aria della Direzione Generale Ambiente e Clima;

Dato atto che il presente provvedimento rientra nel risultato atteso identificato nel Programma Regionale di Sviluppo con codice TER 9.8 nell'ambito della Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente;

Serie Ordinaria n. 10 - Lunedì 08 marzo 2021

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare tutti gli elementi della misura approvata con d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021 («Misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo») ad eccezione delle variazioni sulla ripartizione delle risorse e degli interventi ammissibili come definito ai successivi punti 2. e 4., e di confermare l'applicazione del de minimis nei casi di agevolazione che costituissero aiuti di stato (linea di incentivazione b) anche per gli interventi ammissibili definiti al successivo punto 4;

2. di stabilire che le risorse di cui alla d.g.r. n. 4323 del 15 febbraio 2021, che approva la misura di agevolazione per enti pubblici per la realizzazione di un'infrastruttura per la ricarica elettrica di veicoli sul territorio lombardo a valere sulla l.r. 9/2020, sono disponibili sul capitolo 9.08.203.14476 e sono così ripartite:

- per l'annualità 2021: 1 milione di euro per la linea di finanziamento a) e 1 milione di euro per la linea b);
- per l'annualità 2022: 1,5 milioni di euro per la linea di finanziamento a) e 1,5 milioni di euro per la linea b);

3. di stabilire altresì che in caso di economie o mancata assegnazione dell'intera dotazione, le risorse destinate ad una linea saranno utilizzate sull'altra linea, per assegnazione completa o scorrimento della graduatoria di eventuali progetti ammessi e non finanziati;

4. di stabilire che sono inclusi tra gli interventi ammissibili l'acquisto e installazione di colonnine di ricarica elettrica per unità nautiche da diporto in ambito lacuale e fluviale, confermando l'esclusione di infrastrutture dedicate a mezzi del trasporto pubblico;

5. di demandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Ambiente e Clima l'attuazione della presente deliberazione nei limiti dello stanziamento finanziario previsto dal presente provvedimento;

6. di demandare al dirigente della Unità Organizzativa Clima e Qualità dell'Aria l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

7. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale www.regione.lombardia.it.

Il segretario: Enrico Gasparini